

N. 05200/2015 REG.PROV.CAU.

N. 10761/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10761 del 2015, proposto da Carmine Minopoli, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo De Falco, con domicilio eletto presso Studio Legale Smedile in Roma, Via G. Ferrari, 12;

contro

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Giuseppe Ricciardi;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

del decreto dirigenziale n.164 del 14.05.15 con il quale è stato indetto un concorso riservato per n. 28 posti a tempo indeterminato a titolo e colloquio di collaboratore tecnico degli enti di ricerca presso l'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia;

della delibera del CdA nn. 551 del 24.11.2014 e 147 del 5.8.2014 n. 173 del 24.03.2015 nonché avverso ogni altro atto antecedente, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2015 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorso appare assistito da sufficienti elementi di fumus boni iuris in relazione alla pluriennale esperienza in posizione analoga a quella prevista dal bando di concorso presso l'Istituto intimato da parte del ricorrente;

Ritenuto che le spese della presente fase vadano poste, come di regola, a carico dell'amministrazione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie l'istanza cautelare ai fini dell'ammissione con riserva del ricorrente alla procedura concorsuale.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 19 maggio 2016.

Condanna l'amministrazione intimata al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 750,00 (settecentocinquanta).

La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso,, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/11/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)